

Bologna 14 novembre 2018


# LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE REGOLE E LE MODIFICHE DEL DECRETO FISCALE DI FINE ANNO

*prof. avv. Benedetto Santacroce*



SANTACROCE





## QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

art. 1, comma **909** e commi da **915 a 927**, L. 205/2017 (manovra Bilancio 2018)

**MODIFICHE A  
D.LGS. 127/2015**

**OBBLIGO  
FE B2B e B2C  
da 1.1.2019**

**ANTICIPO a 1.7.2018 dell'OBBLIGO FE B2B e B2C**

**FILIERA CARBURANTI**

**SUBAPPALTATORI E  
SUBCONTRAENTI IN APPALTI  
PUBBLICI**

**MODIFICHE A DEDUCIBILITA' E DETRAIBILITA'  
SPESE CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE**

Per gli impianti stradali ad elevata automazione (cd. *ghost station*).  
da 1.1.2020 per tutti gli impianti  
(Prov. Dogane e Monopoli e AdE  
nr. 106701 del 28.5.2018)

**DA 1.7.2018:  
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E  
TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DA  
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

# QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

4

Provvedimento Direttore AdE prot. n. 89757/2018 del 30.4.2018

**REGOLE TECNICHE** per:  
- **EMISSIONE E RICEZIONE** delle fatture elettroniche  
- **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE**



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.0



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.1



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.2



all. A – Specifiche tecniche vers. 1.3  
pubblicate il 10 ottobre 2018

Circolare AdE n. 8/E del 30.4.2018

Circolare AdE n. 13/E del 02.7.2018

## MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO GENERALIZZATO FATTURA ELETTRONICA</b></p> <p style="text-align: center;">per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra <b>SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO</b></p> <p>(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)</p> <p>Esclusi dalla circolare 13/E/2018 e dal decreto fiscale n. 119/2018 i soggetti non residenti <b>identificati ai fini Iva in Italia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UTILIZZO SISTEMA DI INTERSCAMBIO E FORMATO XML PA</li> <li>• Con decreto ministeriale INDIVIDUAZIONE DI <b>ULTERIORI FORMATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE BASATI SU STANDARD O NORME RICONOSCIUTE IN AMBITO UE</b></li> </ul> <p>(Dir 2014/55/UE - OBBLIGO DI accettare FATTURA ELETTRONICA NEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI: modello semantico dei dati degli elementi essenziali (<b>core invoice</b>) elaborato dal CEN – Comitato Europeo per la standardizzazione. Con Decisione n. 1870 del 16.10.2017 la Commissione europea, nel pubblicare il riferimento della norma europea sulla fatturazione, ha individuato nella <b>DATA DEL 18 APRILE 2019</b> il termine ultimo per l'entrata in vigore delle misure necessarie per conformarsi a tale obbligo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, <b>FATTURA SI INTENDE NON EMESSA</b></li> </ul>	<p><b>1.1.2019</b></p>

**Perimetro soggettivo E fattura (art. 15 D.L. 119/2018)**

6

**da 1.7.2019**

modifica art. 3 Dlgs 127/2015

**OBBLIGO GENERALIZZATO  
FATTURA ELETTRONICA**

per cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate tra

**SOGGETTI**

**RESIDENTI O STABILITI**

**NEL TERRITORIO DELLO STATO**

(ad eccezione: contribuenti in (i) regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 D.L. 98/2011; (ii) regime forfetario art. 1, co. 54-89 L. 190/2014)

**Esclusi** dalla circolare 13/E/2018 e dall'art. 15 del Dl 119/2018 i soggetti non residenti  
**identificati ai fini Iva in Italia**

## MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>SOPPRESSIONE co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 127/2015 che disponeva la POSSIBILITA' DI <b>ESERCIZIO OPZIONE</b> PER TRASMISSIONE DATI FATTURE ATTIVE E PASSIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PREVISTO</b> obbligo di <b>TRASMETTERE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</b> DI CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE <b>VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI</b> NEL TERRITORIO (salvo in caso di emissione di bollette doganali, in caso di emissione e ricevimento di fatture elettroniche)</li> <li>• Termine di trasmissione: <b>ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO</b> A QUELLO DELLA DATA DEL DOCUMENTO EMESSE O A QUELLO DELLA DATA DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'OPERAZIONE</li> </ul>	<p><b>1.1.2019</b></p>
<p><b>ELIMINAZIONE SPESOMETRO ART. 21 D.L. 78/2010</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RIMANE INVECE OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI <b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b></li> </ul>	

art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p style="text-align: center;"><b>OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA PER SPECIFICI SETTORI:</b></p> <p><b>1.CESSIONI</b> DI BENZINA E GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI</p> <p><b>2.PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE IMPRESE</b> nei contatti di appalti lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p>	<p>Per cessioni benzina e gasolio: <b>da 1.7.2018</b> c'è anche <b>OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI</b></p> <p><b>N.B.</b> Dal <b>1.07.2018</b> per gli impianti ad elevata automazione («ghost station»); dal <b>1.1.2020</b> per tutti gli altri distributori</p> <p>PER <b>APPALTI</b>, COINCIDENZA CON AVVIO DELL'UTILIZZO DI PROCEDURE ELETTRONICHE APPALTI PUBBLICI DAL 18.10.2018 (Codice appalti D.lgs.50/2016)</p>	<p style="text-align: center;"><b>1.7.2018</b></p>



## art. 1, co. 917 L. 205/2017

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>Escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione</p> <p>L'obbligo partirà dal</p> <p><b>1.1.2019</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo della <b>scheda carburante</b> (Dpr 444/97) <b>sino a 31.12.2018</b></li> <li>• Utilizzo obbligatorio dei <b>pagamenti tracciabili</b> sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva rivisitazione art. 164 del Tuir e art. 19 bis 1 Dpr 633/72</li> </ul>	<p><del>1.7.2018</del></p> <p><b>1.1.2019</b></p>

**art. 1, co. 917 L. 205/2017**

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p>1.PRESTAZIONI RESE DA <b>SUBAPPALTATORI e SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA DELLE IMPRESE</b> nei contatti di appalti lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.</p> <p><u>Filiera di imprese</u>: insieme dei soggetti destinatari della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, L. 13.8.2010, n. 136) e quindi tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.</p>	<p><b><u>Solo per i rapporti diretti tra il titolare dell'appalto e la PA e tra il titolare del contratto e tutti coloro di cui si avvale</u></b></p> <p>Per la definizione di subappalto e subcontratto è necessario rispettare le regole imposte dal art. 105 del Codice appalti - D.lgs.50/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>Comunicazione alla stazione appaltante</u></b></li> <li>- <b><u>Applicazione delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti.</u></b></li> </ul> <p>Per <b>subappaltatori e subcontraenti</b>: fatture elettroniche devono riportare gli stessi codici CIG e CUP riportati nella fattura dell'impresa capofila si veda le regole tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e aggiornate al 5 giugno 2018</p>	<p><b>1.7.2018</b></p>

**ART. 1 COMMA 924 LEGGE DI BILANCIO 2018**

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
Esercenti IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI DELL'IVA	Credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronico	<b>1.7.2018</b>

## MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p style="text-align: center;"><b>INCENTIVI PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI</b></p> <p style="text-align: center;">(SOSTITUITO ART. 3 che prevedeva incentivi all'opzione per la trasmissione telematica di fatture o relativi dati e corrispettivi)</p>	<p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONE DI 2 ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO</b> (art. 57, DPR 633/72 e art.43 DPR 600/73) SOLO PER SOGGETTI PASSIVI CHE GARANTISCONO <b>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI RICEVUTI ED EFFETTUATI</b> PER OPERAZIONI DI <b>AMMONTARE superiore a 500 €</b></p>	1.1.2019
	<p style="text-align: center;"><del>RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO NON OPERA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO ANCHE OPERAZIONI ART. 22 DPR 633/72 (corrispettivi) SALVO ABBIANO ESERCITATO OPZIONE PER TRASMISSIONE DATI CORRISPETTIVI ex art. 2 co. 1 Dlgs 127/2015</del></p>	

**MODIFICHE AL D.LGS 127/2015**

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<p><b>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE ex D.M. 17.6.2014</b></p>	<p>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE SI INTENDONO SODDISFATTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-per tutte le <b>FATTURE ELETTRONICHE</b></li> <li>-per tutti i <b>DOCUMENTI INFORMATICI</b></li> </ul> <p><b>TRASMESSI TRAMITE SDI E MEMORIZZATI DALL'ADE</b></p>	<p>1.1.2019</p>
	<p><b>TEMPI E MODALITA' STABILITI CON PROVV. DIR. ADE</b> anche relativamente a art. 5 DM 17.6.2014 <i>(Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari)</i></p>	
	<p>Con PROVV. DIR. AG. DOGANE E MONOPOLI Saranno stabilite le modalità di conservazione degli <b>SCONTRINI DELLE GIOCATE DEI GIOCHI PUBBLICI AUTORIZZATI</b></p>	

## MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<b>PROFILI SANZIONATORI</b>	<p><b>LATO ATTIVO: IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, FATTURA SI INTENDE NON EMESSA e APPLICAZIONE SANZIONI ex art. 6 DLgs. 471/97 - <i>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto: sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta</i> relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato</b></p>	<p>1.1.2019</p>
	<p><b>LATO PASSIVO: OBBLIGO PER <u>CESSIONARIO E COMMITTENTE</u> DI ADEMPIERE A OBBLIGHI DOCUMENTALI PREVISTI MEDIANTE SDI da art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97: <i>Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta</i></b></p>	


## MODIFICHE AL D.LGS 127/2015

NOVITA'	NOTA	DECORRENZA
<b>PROFILI SANZIONATORI</b>	<p><b>INSERITO CO. 2 QUATER all'art. 11 D.Lgs. 471/1997</b> (<i>Sanzioni per trasmissione dati inesatti o non corretti</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•PER <b>OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE</b> (art. 1, co. 3 bis) SANZIONE DI <b>EURO 2 PER CIASCUNA FATTURA ENTRO IL LIMITE MAX DI 1000 € PER TRIMESTRE.</b></li> <li>•SANZIONE RIDOTTA ALLA META', ENTRO LIMITE MAX 500 €, SE TRASMISSIONE EFFETTUATA ENTRO 15 GG da SCADENZA</li> </ul>	1.1.2019

# NOVITA' DECRETO-LEGGE FISCALE



## Capo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI INNOVAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO



**AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E  
SANZIONI**

## AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 10)

## MORATORIA DELLE SANZIONI per e-FATTURA

modifica art. 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015

**PRIMO SEMESTRE 2019 –  
DA 1.1.2019 A 30.6.2019**

**NESSUNA SANZIONE**

SE FATTURA ELETTRONICA E' EMESSA  
ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE  
PERIODICA IVA (mensile o trimestrale)

**SANZIONE RIDOTTA  
AL 20%**

SE FATTURA ELETTRONICA E' EMESSA  
ENTRO IL TERMINE DI EFFETTUAZIONE  
DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO  
SUCCESSIVO

**SANZIONI art.6,  
D.Lgs. 471/97**

**LATO ATTIVO:** IN CASO DI EMISSIONE CON MODALITA' DIVERSE, **FATTURA SI INTENDE NON EMESSA** e **APPLICAZIONE SANZIONI ex art. 6 D.Lgs. 471/97** - *Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto: sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato*

**LATO PASSIVO:** **OBBLIGO PER CESSIONARIO E COMMITTENTE DI ADEMPIERE A OBBLIGHI DOCUMENTALI PREVISTI MEDIANTE SDI da art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/97:** *Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta*

## AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 10)

20

### LATO ATTIVO

#### CONTRIBUENTE MENSILE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	<b>15.02.2019</b> (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)	<b>NO</b>
	<b>15.03.2019</b> (e quindi <b>DOPO</b> la data di liquidazione del 16.02.2019)	<b>SI'</b> <b>ma sanzione ridotta al 20 %</b>

#### CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMMISSIONE FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	<b>15.05.2019</b> (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.05.2019)	<b>NO</b>
	<b>15.06.2019</b> (e quindi <b>DOPO</b> la data di liquidazione del 16.05.2019)	<b>SI'</b> <b>ma sanzione ridotta al 20 %</b>

## AVVIO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 10)

### CESSIONARIO E DETRAZIONE IVA

IVA DETRATTA SULLA BASE DI UNA FATTURA RICEVUTA SU CARTA DA CEDENTE: SANZIONI ESCLUSE SE RICEVE FATTURA ELETTRONICA ENTRO IL TERMINE DELLA PROPRIA LIQUIDAZIONE

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	RICEZIONE FATTURA CARTACEA E DETRAZIONE IVA	RICEZIONE E-FATTURA	SANZIONI
GENNAIO 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.01.2019</li> <li>IVA DETRATTA IL 16.2.2019</li> </ul>	<p><b>15.2.2019</b> (e quindi <b>PRIMA</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)</p>	<b>NO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>20.01.2019</li> <li>IVA DETRATTA IL 16.2.2019</li> </ul>	<p><b>15.3.2019</b> (e quindi <b>DOPO</b> della data di liquidazione del 16.02.2019)</p>	<b>SI'</b> <b>ma sanzione ridotta al 20 %</b>

CESSIONARIO PUO' COMUNQUE UTILIZZARE AUTOFATTURA-DENUNCIA (art. 6 , comma 8)

*Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018:* l'AdE ha precisato che nel caso in cui il cessionario ha operato la detrazione a seguito della ricezione della fattura cartacea e successivamente ha ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l'IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI).

**EMISSIONE**



## EMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)

da 1.7.2019

modifica art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72

primo periodo  
SOSTITUITO

**A VALENZA GENERALE,  
non limitata a e-fatture!!!**

La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6

**LA FATTURA E' EMESSA ENTRO 10 GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE  
DELL'OPERAZIONE DETERMINATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6**

art. 6 DPR 633/72

*Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. ...*

*... Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. ...  
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento*

**E-FATTURA: TRASMISSIONE A SDI ENTRO 10 GG. DA DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE**

**EMISSIONE DELLE FATTURE (art. 11)****da 1.7.2019**

modifica art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72

**A VALENZA GENERALE,  
non limitata a e-fatture!!!****NUOVO  
ELEMENTO DA  
INDICARE IN  
FATTURA**

**lett. g-bis:** data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi  
ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,  
sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

**SI INDIVIDUA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE  
OPERAZIONI ...**

**... SE DIVERSO DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA**  
(il caso è quello della fattura differita ex art. 21, comma 4,  
o nella nuova ipotesi di emissione entro 10 gg.)

**IN CASO DI FATTURA IMMEDIATA O DI  
FATTURA EMESA IL GIORNO STESSO  
DELL'OPERAZIONE,  
DATO PUO' ESSERE OMESSO**



**da 1.7.2019**

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA	LIQUIDAZIONE	IN FATTURA
28.8.2019	7.9.2019 (entro 10 gg. da effettuazione operazione)	ENTRO IL 16.9 (OPERAZIONE E' di AGOSTO)	Indicare data effettuazione operazione

EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE FATTURA DIFFERITA	ESEMPIO	IN FATTURA
28.8.2019	15.9.2019 (entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione)	FATTURE COLLEGATE al DDT (per le cessioni) possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione	Da chiarire se è sufficiente indicare il numero e data di ddt in fattura

*Forum e-fattura Sole24Ore del 12.11.2018:* l'Ade ha precisato che l'operatore Iva dovrà avere cura di:

- al momento della cessione (28 agosto), emettere un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche determinate dal d.P.R. n. 472/1996) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data di emissione (15.09.2019) indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese (agosto).

**REGISTRAZIONE ACQUISTI E VENDITE**



## ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE (art. 12)


modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72


VIGENTE	NUOVO
<p>Il contribuente deve annotare <b>entro quindici giorni</b> le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'<b>articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)</b>, devono essere registrate <u>entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni</u></p>	<p>Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni</b> e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Le fatture di cui all'<b>articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)</b> sono registrate <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.</b></p>

## ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE (art. 12)

modifica art. 23, co. 1 D.P.R. 633/72

28





modifica art. 25, commi 1 e 2 D.P.R. 633/72

- **Abrogazione della NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE FATTURE**
- **ADEMPIMENTO AUTOMATICAMENTE ASSOLTO PER LE FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE SDI**

VIGENTE	NUOVO
<p>1. Il contribuente deve <b>numerare in ordine progressivo</b> le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro ....</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>	<p>1. Il contribuente deve <b>annotare</b> in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, ...</p> <p>2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, <del>il numero progressivo ad essa attribuito</del>, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.</p>

**DETRAZIONE IVA**



**DETRAZIONE IVA (art. 14)****INTEGRAZIONE art. 1, comma 1, DPR 100/98****Art. 1 - Dichiarazioni e versamenti periodici**

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ...

***Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente***

**DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA ESERCITABILE SUI DOCUMENTI RICEVUTI E REGISTRATI ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**ECCEZIONE PER DOCUMENTI DI ACQUISTO RELATIVI A OPERAZIONI DELL'ANNO PRECEDENTE**



**DETRAZIONE IVA (art. 14)**

**IN VIGORE DA  
24.10.2018**

**RILEVA GIA' PER  
LIQUIDAZIONE 16.11.2018!!!**

LIQUIDAZIONE IVA	FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.11.2018
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 30.10.2018	SI'
16.11.2018	20.10.2018 Ricevuta il 12.11.2018 (E QUINDI ENTRO IL 16.11)	SI' (con riferimento al mese di ottobre 2018)
16.11.2018	20.10.2018 ricevuta il 20.11.2018 (E QUINDI DOPO IL 16.11)	NO In liquidazione il 16.12.2018 con riferimento a novembre 2018

**DOCUMENTI  
ANNO  
PRECEDENTE**

FATTURA	LIQUIDAZIONE 16.1.2019
20.12.2018 ricevuta il 10.1.2019 (E QUINDI ENTRO IL 16.1.2019)	NO (DETRAZIONE ENTRO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2019 e quindi entro il 30.4.2020)

**CONFERIMENTO/REVOCA DELEGHE****Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 291241 del 5 novembre 2018**

- **MODULI :**
  - **servizi delegabili per e-fattura** (viene sostituito il precedente modello approvato con provvedimento del 13 giugno 2018): **1)** consultazione e acquisizione compresi i loro duplicati informatici, **2)** consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva, **3)** registrazione dell'indirizzo telematico, **4)** di fatturazione elettronica e **5)** conservazione e di accreditamento e censimento dispositivi..
  - **cassetto fiscale** (nuovo modulo): la delega permette all'intermediario di consultare le informazioni ivi contenute. Questo servizio è delegabile esclusivamente a favore degli intermediari, fino a un massimo di 2.
- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE:** l'intermediario stesso provvede, per conto del delegante, con deposito fisico presso l'Ufficio competente o telematicamente, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del modulo. In tale ultimo caso, **l'invio telematico massivo** delle deleghe (fino ad un massimo di 2.500 clienti) è già disponibile, mentre per la funzionalità dell'**invio puntuale** occorrerà attendere il 30 novembre. L'attivazione delle deleghe inviate telematicamente è subordinata alla positiva verifica di alcuni dati contenuti nella dichiarazione Iva presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega. Pertanto, per le deleghe presentate nel 2018 occorrerà indicare i dati contenuti nel modello Iva 2017 relativi a: volume d'affari (riga VE50) e Iva dovuta (VL32 se a debito, VL33 se a credito).
- **INVIO CON PEC:** per i soggetti che non hanno presentato il modello Iva perché non tenuti (ad es. i minimi e i forfettari), la delega può essere presentata via Pec all'indirizzo *delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it* seguendo le istruzioni del punto 4.8 del provvedimento 291241/2018.

*L'Agenzia delle Entrate ha chiarito i seguenti punti:*

- **SEMPLIFICAZIONE REGISTRO DELEGHE:** può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento;
- **CONFERIMENTO DELEGA ANTERIORE AL 5 NOVEMBRE 2018:** l'ufficio dell'Agenzia delle entrate conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l'annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l'ufficio dell'Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell'ufficio e n. di protocollo della ricevuta).

*L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito ufficialmente i seguenti punti:*

- **AUTOFATTURE PER OMAGGI:** vanno emesse come fatture elettroniche e inviate tramite SdI;
- **REVERSE CHARGE:** occorre distinguere tra:
  - acquisti intra ed extracomunitari: comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto (d.lgs. 127/15)
  - acquisti interni: sogg. Iva riceve fattura (natura «N6») e la integra con aliquota e imposta dovuta o in alternativa, come chiarito dalla circ. 13/E del 2 luglio 2018, predispone un altro documento da allegare al file in questione, contenente sia i dati per la registrazione che gli estremi per la stessa. Tale documento (che per consuetudine viene chiamato «autofattura») può essere inviato al SdI e conservato automaticamente;
- **FATTURE FUORI CAMPO IVA:** l'operatore non è obbligato ad emettere fattura elettronica. Tuttavia, come emerge dal provv. Direttoriale del 30 aprile 2018, qualora lo stesso decida di certificare tali operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI, utilizzando il codice «N2»;
- **EMISSIONE FATTURA CARTACEA NEL 2018 E RICEZIONE NEL 2019:** la stessa non sarà soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica dato che il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Però eventuale nota di variazione emessa nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018 dovrà essere emessa in via elettronica;
- **RIFIUTO DELLA FATTURA:** il cessionario che ad es. riceve merce mai acquistata potrà rifiutarla o contestarla per canali diversi da SdI: es. via email, telefono, ecc.

# Grazie...

 **SANTACROCE**



VIA DI SAN VITTORE AL TEATRO N. 3

- 20123 MILANO
- +39 02 39297127

- <http://benedettosantacroce.directio.it>

Via Giambattista Vico, 22

00196 Roma (RM)

[www.studiosantacroce.eu](http://www.studiosantacroce.eu)



[info@studiosantacroce.eu](mailto:info@studiosantacroce.eu)



+39 06.32.11.13.94 / 06.32.23.241

Fax +39 06 3250.6147